

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 agosto 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 40.

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7..... Pag. 2

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2009, n. 31.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 21/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)»..... Pag. 7

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 22/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257) Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 43.

Disposizioni in materia fiscale. Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2009, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2008..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2009, n. 7.

Istituzione del nuovo Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1..... Pag. 9

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 22.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 23.

Nuova legge organica in materia di artigianato... . Pag. 12



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 40.

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In conformità all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), la presente legge detta disposizioni in materia di imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) competente per territorio.

Art. 2.

Presupposti dell'IRT e soggetti passivi

1. L'IRT è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al PRA.

2. Le formalità d'iscrizione riguardano:

- a) l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo al PRA;
- b) l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- c) l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

3. Le formalità di annotazione riguardano:

- a) i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- b) la rinnovazione dell'ipoteca;
- c) il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- d) la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- e) la costituzione di pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- f) la cancellazione parziale di una iscrizione ipotecaria;
- g) la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti.

4. Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali:

- a) le denunce di perdita e di rientro in possesso;
- b) le denunce di cessazione dalla circolazione;

c) le denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;

d) l'annotazione, la variazione o la cancellazione della locazione;

e) i rinnovi d'iscrizione per cambio targa in Italia;

f) l'acquisto di possesso per le pubbliche amministrazioni e le formalità richieste dalle medesime, quali confisci e sequestri.

5. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, l'IRT è dovuta una sola volta.

6. Soggetto passivo dell'IRT è l'acquirente del veicolo, ai sensi degli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o il soggetto nell'interesse del quale è compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione al PRA.

7. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187). Il recupero dell'IRT, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

8. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'IRT secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), ad eccezione dei motoveicoli ultratrentennali e dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno venti anni e individuati con proprie determinazioni dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

Capo II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IRT


Art. 3.

Tariffe

1. L'IRT è applicata sulla base di apposite tariffe, stabilite nella misura di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, un aumento, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure delle tariffe di cui al comma 1. Tali misure, come determinate dalla Giunta regionale, si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della deliberazione di cui al comma 2, le misure delle tariffe dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.



4. La struttura regionale competente in materia di finanze e tributi, di seguito denominata struttura competente, notifica, entro dieci giorni dalla data di adozione, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure delle tariffe dell'IRT al PRA per gli adempimenti di competenza.

5. Ai fini dell'individuazione della tariffa da applicare si fa riferimento:

a) alla data di immatricolazione, per le formalità di iscrizione al PRA;

b) alla data di formazione dell'atto, per gli altri casi.

6. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, come previsto dall'art. 2688 del codice civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del codice civile, l'IRT si applica per un importo pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'IRT, il medesimo soggetto deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente l'IRT per un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

Art. 4.

Esenzioni

1. Oltre alle formalità esenti dal pagamento dell'IRT ai sensi della normativa statale vigente, sono altresì esenti le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 30 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto;

b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328), a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Art. 5.

Agevolazioni

1. Oltre alle agevolazioni previste dalla normativa statale vigente, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2, per le fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, il conferimento e la donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli.

2. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'IRT è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.

3. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'IRT è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 449/1997, per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale o ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'IRT è ridotta del 95 per cento. Ai fini della presente legge, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale e fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente comprovata.

Art. 6.

Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli al PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al PRA, il versamento dell'IRT è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

4. Per le formalità soggette all'IRT relative ad atti societari e giuridici, il termine di cui al comma 2 decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Ai fini della presente legge, per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti di analoga natura previsti dalla legge.


5. Le formalità di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere eseguite se l'IRT non è stata assolta nelle misure delle tariffe comunicate al PRA ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 7.

Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'articolo 14. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.



Capo III

MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IRT

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente della struttura competente e responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'IRT, potendo delegare, con atto scritto, dette responsabilità ad altro personale appartenente alla medesima struttura dirigenziale, nominativamente individuato.

Art. 9.

Modalità di accertamento e di riscossione

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento sono affidate, con apposita convenzione adottata con deliberazione della Giunta regionale, al concessionario del PRA.

Art. 10.

Controlli

1. La struttura competente effettua i controlli ritenuti opportuni, anche tramite ispezioni, sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'articolo 9.

2. La struttura competente effettua inoltre, direttamente o tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'IRT, utilizzando, oltre all'archivio del PRA, anche altre banche dati.

Art. 11.

Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente ruscate dal PRA, non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per omesso o insufficiente versamento.

Capo IV

RIMBORSI E RECUPERI

Art. 12.

Rimborsi al contribuente

1. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata alla struttura competente o al soggetto incaricato della gestione dell'IRT, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione.

3. I rimborsi riguardano:

a) le richieste di formalità già presentate e ruscate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA o copia conforme del certificato di proprietà, se utilizzato come nota di richiesta;

b) i versamenti in eccesso o non dovuti. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante tale diritto.

4. La richiesta di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

5. Il dirigente della struttura competente o il soggetto incaricato della gestione dell'IRT ai sensi dell'art. 9, se convenuto tra le parti e secondo le modalità stabilite in convenzione, deve, accertata la fondatezza della richiesta del rimborso:

a) liquidare la somma dovuta, al netto del compenso già trattenuto alla Regione per la formalità espletata, comprensiva degli interessi decorrenti dalla data di pagamento dell'IRT non dovuta;

b) comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.

6. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Art. 13.

Recupero

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, l'attività di recupero dell'IRT non versata e di eventuali sanzioni e interessi ad essa collegati, dopo la convalida della relativa formalità, è svolta dal soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IRT si osservano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le sanzioni previste si applicano nei confronti:

a) del soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

b) della persona giuridica, nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

3. Il soggetto incaricato della gestione dell'IRT provvede ad accertare, contestare e applicare le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 15.


Ricorsi

1. In materia di ricorsi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 16.

Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni regionali che disciplinano l'IRT, il contribuente può inoltrare per iscritto alla struttura competente apposita istanza di interpello, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000).



Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. Dalla medesima data, i regolamenti regionali 30 novembre 1998, n. 7, 8 maggio 2000, n. 2 e 2 febbraio 2009, n. 1, sono abrogati.

3. La Giunta regionale disciplina, ove ritenuto necessario, ulteriori modalità attuative e ogni altro aspetto necessario all'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 novembre 2009

ROLLANDIN

09R1011

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2009, n. 31.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 50 del 17 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione, in attuazione dell'art. 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;


l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;

o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

p) collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;



q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3.

Tutela degli interessi diffusi

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Art. 4.

Tutela degli interessi e dei diritti individuali

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241/1990 e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5.

Tutela e curatela

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6.

Rapporti con il Difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.

Art. 7.

Nomina, requisiti ed incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;

b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8.

Elezione

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 9.

Durata del mandato, rinuncia e decadenza

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.



2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 7, comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10.

Indennità

1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11.

Relazioni e pubblicità

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.

Art. 12.

Sede, personale e strutture

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.

2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed indagini sulla situazione minorile, dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del del Presidente della Repubblica n. 103/2007.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 dicembre 2009

BRESSO

09R0983

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 21/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 50 del 17 dicembre 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-12791 del 14 dicembre 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)».

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»), è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2011.»



Art. 2.
Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 dicembre 2009.

BRESSO

09R0984

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 22/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 50 del 17 dicembre 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-12818 del 14 dicembre 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R (Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257), è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 3-*quinquies*, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere deliberate dal Comitato tecnico regionale competente, anche se prive della delibera di concessione del finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di copia del contratto di finanziamento da parte dell'ente gestore.».

Art. 2.

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 dicembre 2009

BRESSO

09R0985

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 43.

Disposizioni in materia fiscale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 18 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variatione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IREF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad € 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, senza alcuna miglioramento regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a € 30.000,00, per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2009 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso tra € 30.000,01 ed € 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra € 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.



Art. 2.

Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia

1. Per l'anno d'imposta 2009, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, stimato in € 31.400.000,00 comporta le seguenti variazioni sul bilancio per l'anno finanziario 2009:

a) Stato di previsione dell'entrata:

TITOLO 01 «Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alle Regione»;

CATEGORIA 1.1 «Entrate derivanti da tributi propri della Regione»;

U.P.B. 1.1.1 «Imposte» - 31.400.000,00 competenza e cassa;

b) Stato di previsione della spesa:

AREA IX «Santità»;

U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» - 31.400.000,00 competenze e cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2009

BURLANDO

10R1113

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2009, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 20 ottobre 2009)

(Omissis).

09R0887

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2009, n. 7.

Istituzione del nuovo Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 17 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI COMANO TERME

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Comano Terme è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Comano Terme è situata nell'abitato di Ponte Arche, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Comano Terme subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e dei Comuni di origine.


2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.



Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

*Gestione del nuovo Comune
fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

2. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Comano Terme che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'art. 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 6.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

Art. 7.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine e dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Art. 8.

Disposizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Comano Terme si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 9.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza, al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Comano Terme spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci e per gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 4, livello intermedio.

Art. 10.

Gestione provvisoria

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Comano Terme, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall'art. 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato dall'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla copertura della spesa annua presunta di € 700.000,00 derivante dall'attuazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, dell'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 12.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1

1. All'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole «, intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'Amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'art. 54, comma 1, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 novembre 2009

DURNWALDER

09R0888



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 22.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 57 del 6 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'art. 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Art. 2.

Rapporti Consiglio-Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3. La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.

Art. 3.

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 11/2005, adotta e trasmette le proprie osservazioni, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della legge n. 11/2005.

3. Le osservazioni di cui al comma 2, possono essere proposte dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Componente la Giunta competente per le politiche comunitarie e da ciascun Consigliere regionale e sono discusse ed approvate dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

4. La Commissione per l'istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell'Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005).

Art. 4.

Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio, secondo le procedure previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, si riunisce in sessione comunitaria per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, nonché per la formulazione delle osservazioni di cui all'art. 3.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 è contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 5.

3. Il Consiglio regionale a conclusione della sessione comunitaria può approvare apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti.

Art. 5.

Attuazione degli obblighi comunitari - Legge comunitaria regionale

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge comunitaria regionale.

2. Il progetto di legge comunitaria regionale è presentato al Consiglio dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e deve indicare nel titolo l'intestazione «Legge comunitaria regionale» con indicazione dell'anno di riferimento.

3. La legge comunitaria regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio nella sessione comunitaria.

4. La legge comunitaria regionale è trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri unitamente alla relazione.

5. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti comunitari;


b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi comunitari e detta criteri e principi necessari;

e) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la giunta competente per le politiche comunitarie, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione Consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.



Art. 6.

Attuazione in via regolamentare

1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia in sede redigente previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7.

Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli artt. 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea in materia di aiuti di stato.

2. Le leggi regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta a carattere programmatico, che istituiscono o modificano regimi di aiuto devono contenere la clausola attestante l'obbligatorietà della notifica alla Commissione dell'Unione europea e immediatamente dopo la loro pubblicazione sono notificate a cura del Presidente della Giunta allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione europea.

Art. 8.

Norme organizzative

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

Art. 9.

Abrogazioni

1. L'art. 173 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 ottobre 2009

CHIODI

10R1042

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 23.

Nuova legge organica in materia di artigianato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 57 del 6 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

FINALITÀ, DESTINATARI, FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

TITOLO I

FINALITÀ E DESTINATARI DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.


Art. 2.

Destinatari

1. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, risultino iscritte nel registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigiana»;

b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di «consorzio artigiano» o «società consortile artigiana»;



c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di cui alla lettera b);

d) ai confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti nel registro delle imprese di una delle provincie della Regione.

Art. 3.

Associazioni di categoria

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura presenti nel CNEL, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Abruzzo, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.

2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente ed uffici stabilmente aperti in almeno tre provincie.

3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigiano ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.

4. La regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta Regionale, in tutte le norme nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della presente legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 5.

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative:

a) di cui all'art. 28 e seguenti, concernenti aiuti alla trasmissione d'impresa, agli interventi per favorire la creazione di impresa ed interventi diretti;

b) di cui all'art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34;

c) di cui all'art. 35, concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;

d) di cui agli artt. 36 e seguenti, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

e) di cui agli artt. 43 e seguenti, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione;

f) di cui all'art. 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

g) di cui agli artt. 47 e seguenti, concernenti interventi per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali;

h) relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;

i) di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;

l) relative all'attuazione di programmi comunitari;

m) relative all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.

4. La Regione, fermo restando il disposto di cui al comma 3, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli enti locali e allo Stato.

5. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 6.

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle provincie le funzioni amministrative relative alla formazione professionale, di cui agli art. 24 e seguenti.

2. Sono delegate alle provincie le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possano rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui all'art. 34;

b) gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 23.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dalle provincie, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

Art. 7.

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli atti di verifica relativi alla iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese;

b) gli atti di verifica per le modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dal registro delle imprese;

c) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, filiere e clusters;

d) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;



e) per i nuovi insediamenti artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

b) l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dai comuni, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, nonché in raccordo con la programmazione provinciale e nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

Art. 8.

Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21.

Art. 9.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

2. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta, decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere.

4. In caso d'inadempimento, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.

5. La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verificano gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

6. Le risorse relative all'esercizio delle funzioni delegate e attribuite alle province sono a carico della Regione che le iscrive in appositi capitoli.

TITOLO III

DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

Art. 10.

Imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

5. Non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento nel territorio regionale dei prestatori degli Stati membri della Comunità Europea e alla libera circolazione dei servizi nel rispetto della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 11.

Impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

2. È artigiana l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, presenti comunicazione alla Camera di commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

4. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 12 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;


b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.

6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

8. La competente struttura della Giunta regionale individua le attività che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.



Art. 12.

Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, sono individuati dalla Giunta regionale;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modifiche, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche;

c) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'albo.

5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

Art. 13.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di consorzio artigiano o società consortile artigiana.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nel registro

delle imprese con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. I confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione.

TITOLO IV

REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 14.

Iscrizione delle imprese artigiane

1. L'albo delle imprese artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Con la denominazione di «impresa artigiana» sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché i consorzi, le società consortili ed i confidi di cui all'art. 13 della presente legge con le denominazioni ivi previste.

3. Le imprese già iscritte all'albo delle imprese artigiane sono iscritte d'ufficio nel registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigiana», entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Analoga procedura viene seguita per i consorzi, le società consortili ed i confidi.

4. In caso di invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 11, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

5. Le stesse previsioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del c.c.

Art. 15.

Natura costitutiva delle iscrizioni

1. L'iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta nel registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigiana».

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nel registro delle imprese come imprese artigiane.


4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta, l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 16.

Procedimento di iscrizione

1. Il legale rappresentante dell'impresa presenta la comunicazione unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla Camera di commercio.

2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.



3. L'iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali.

4. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione di iscrizione è corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino:

a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione - completamente automatizzata o meno - e la sede dell'attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti;

d) il numero dei familiari del titolare occupati nell'impresa;

e) il numero dei lavoratori a domicilio;

f) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigianale;

g) la partecipazione professionale e manuale dell'imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti.

6. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali, previsti dalle relative leggi di riferimento, per l'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

7. La comunicazione può essere presentata anche per via telematica o su supporto informatico.

8. Alle comunicazioni presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, debbono essere allegati una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

Art. 17.

Attività istruttoria dei Comuni

1. Nel caso in cui le Camere di commercio dispongono controlli ed accertamenti avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 4, i Comuni trasmettono le risultanze dell'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18.

Iscrizione d'ufficio

1. La Camera di commercio procede all'iscrizione nel registro delle imprese con la dicitura di «impresa artigianale», delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione.

2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla competente Camera di commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigianale», sia nel caso che quelle già iscritte abbiano perduto i requisiti essenziali predetti.

3. La Camera di commercio, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. La

decisione è assunta entro 60 giorni dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro 15 giorni dall'avvio dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.

4. Il provvedimento di iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

5. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

Art. 19.

Modificazioni e cancellazioni

1. I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese, sono tenuti a comunicare alla competente Camera di commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigianale della impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Camera entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa.

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigianali.

3. La Camera di commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nel registro delle imprese.

4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

Art. 20.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigianale», è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all'art. 18, comma 2.

2. Il ricorso alla competente struttura della Giunta regionale, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

3. I ricorsi in via amministrativa alla Regione sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

4. Le decisioni della Regione Abruzzo, adita in sede di ricorso, sono assunte tramite determinazione del competente dirigente e sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti al Tribunale competente per territorio.

5. La Camera di commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.



Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

3. L'ammontare delle sanzioni è così determinato:

a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nel registro delle imprese con le denominazioni di cui all'art. 2 della presente legge, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00.

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni, si applica una riduzione del 50% della sanzione.

5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigiana» sono segnalate, da parte della Camera di commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni all'autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.

6. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 22.

Applicazione e riscossione delle sanzioni

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, ivi compresa la emanazione della ordinanza - ingiunzione, sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

2. I Comuni vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di commercio un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, alla tesoreria camerale della Camera di commercio competente per territorio.

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ARTIGIANATO, PER LA TRASMISSIONE E LA CREAZIONE D'IMPRESA ED INTERVENTI DIRETTI, INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO ABRUZZESE

TITOLO I

INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO - BOTTEGA SCUOLA

Art. 23.

Contributi regionali

1. Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, la Giunta regionale concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.

2. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, detta i criteri per la ripartizione delle risorse.

4. La Giunta regionale emana, altresì, direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) concessione ed erogazione dei contributi;

c) casi di revoca e decurtazione dei contributi.

5. Le Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle somme stanziare, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

Art. 24.

Corsi di formazione

1. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, d'intesa con la competente Commissione consiliare, detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore artigianato.

3. La Giunta regionale detta altresì criteri e modalità per quanto attiene:

a) termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;

b) definizione dei piani provinciali;

c) ammontare del presalarario e assicurazione degli allievi;

d) assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;

e) casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;

f) gestione e vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale;

g) completamento percorsi formativi.

4. I corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali.



Art. 25.

Botteghe scuola

1. I corsi di formazione hanno durata triennale.
2. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega scuola.
3. Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

Art. 26.

Attribuzione della qualifica lavorativa

1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l'attestato di qualifica valido ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).
2. I titoli ottenuti antecedentemente sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Art. 27.

Rendicontazione e relazione

1. Le Amministrazioni Provinciali trasmettono, entro il 30 aprile di ogni anno ed alla fine di ogni triennio di formazione, relazione illustrativa e rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni attribuite.

TITOLO II

AIUTI ALLA TRASMISSIONE D'IMPRESA E
ALLA «CREAZIONE DI IMPRESA» O «START-
UP» ED INTERVENTI DIRETTI

Art. 28.

Successione nell'impresa

1. La Giunta regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

Art. 29.

Interventi per favorire la creazione d'impresa

1. La Giunta regionale promuove iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata «start - up», al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

Art. 30.

Interventi per il trasferimento e l'avvio dell'esercizio di impresa

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane, tramite il trasferimento di proprietà di un'impresa da un titolare ad un altro, e la nascita di nuove imprese artigiane.
2. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 31.

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
 - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - b) individuazione dei concetti di «cedente» e «successore»;
 - c) contenuti dei progetti;
 - d) concessione ed erogazione dei contributi;
 - e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
 - f) o rendicontazione di spesa;
 - g) monitoraggio.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, ove necessario, stabilisce annualmente l'entità delle somme da destinare a ciascuna delle tipologie di intervento.

Art. 32.


Interventi diretti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per l'avvio e il consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono comprendere l'acquisto, la localizzazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l'acquisto e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33.

Delega dell'attività di istruttoria e di erogazione dei contributi

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui al presente Titolo può essere stipulata una convenzione con società o enti strumentali regionali.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi, nonché le modalità di verifica da parte della Giunta regionale circa l'utilizzo delle risorse.



TITOLO III

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO

Art. 34.

Iniziativa promozionali

1. La Giunta regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori.

2. Possono essere, altresì, concessi contributi per concorso alle spese sostenute da Enti Pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o dalle associazioni di categoria artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.

3. Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore ad un terzo.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1.

5. La concessione dei contributi ad Enti ed associazioni di categoria artigiane ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure che sono determinati dalla Giunta regionale con proprio atto.

6. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 4 e 5, si fa riferimento ai criteri e alle modalità già stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in quanto applicabili.

7. Fino a quando non è data attuazione alle previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. a) le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Art. 35.

Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato

1. La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, anche oltre l'ambito regionale, fino ad un ammontare massimo di € 60.000,00.

2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:

a) la consulenza e l'assistenza finalizzata alla commercializzazione;

b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato abruzzese;

c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;

d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti;

e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;

f) la promozione di centri permanenti poli-funzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, e tradizionale.

3. Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sopra descritte fino all'ammontare massimo stabilito nel comma 1.

4. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio atto.

PARTE TERZA

INTERVENTI ECONOMICI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONFIDI

Art. 36.

Attività di garanzia collettiva dei fidi

1. La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, prevedendo interventi a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Possono usufruire dei benefici della presente legge, in presenza dei requisiti di cui all'art. 38, i confidi così come individuati dall'art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e cioè consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e cioè la prestazione di garanzie in favore delle imprese consorziate o socie, attraverso l'utilizzazione delle risorse provenienti in tutto o in parte dalle stesse, volte a favorire l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

3. Per finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi si intendono i prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, e i prestiti anche per spese di investimento fino a 84 mesi in favore delle imprese artigiane operanti nel territorio regionale.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 3 le operazioni a breve termine comunque denominate sotto forma di scoperto di c/c, di anticipo, di factoring o s.b.f.

Art. 37.

Interventi a sostegno dei confidi

1. La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo il consolidamento e le fusioni dei confidi, attraverso interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi intesi a concorrere:

a) al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confido, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime modalità e con lo stesso coefficiente di calcolo;

b) alle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di fusione nel limite di € 10.000,00 in favore del confido risultante dalla fusione;

c) al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all'importo complessivo delle operazioni di credito bancario o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;

d) alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;

2. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono commisurati rispettivamente, per la lett. a), al patrimonio sociale dei confidi, per la lett. b) al numero delle imprese artigiane socie dei confidi partecipanti alla fusione, per le lettere c) e d) agli ammontari delle operazioni di credito effettuate con la garanzia del confido in favore delle imprese artigiane.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) ammontare dei prestiti e durata;



c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;

d) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

e) vigilanza.

Art. 38.

Requisiti per fruire dei contributi

1. Sono ammessi a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, i confidi di cui all' art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti ai sensi dell' art. 13 commi 2 e 3 della presente legge, ed alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. I confidi possono avere operatività territoriale regionale.

3. L'accesso ai contributi è consentito a condizione che i confidi:

a) siano operanti alla data del 31 dicembre 2005 o siano risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data;

b) il numero delle imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non sia inferiore a 250;

c) siano iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede.

Art. 39.

Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate

1. Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

2. Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia l'organo di amministrazione dei confidi deve accertare:

a) il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;

b) la validità della richiesta della prestazione di garanzia da parte dell'impresa artigiana.

3. L'impresa artigiana può usufruire del finanziamento agevolato con l'abbattimento del tasso di interesse attraverso un solo confido, presentando a tal fine apposita dichiarazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 40.

Tasso d'interesse

1. Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la prestazione di garanzia del confido, è rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione).

Art. 41.

Vigilanza

1. La Giunta regionale dispone ispezioni contabili e amministrative, nei confronti dei confidi, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

2. Tali ispezioni sono eseguite da revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legge 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Le spese e gli oneri per le ispezioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

4. Al confido per il quale siano state segnalate ed accertate irregolarità è sospesa la concessione dei contributi sino alla regolarizzazione.

5. La irregolarità accertata è segnalata al Ministero competente.

Art. 42.

Consorzio regionale di secondo grado

1. La Regione Abruzzo al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia, individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario, costituito ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, a cui possono aderire i confidi della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale può avvalersi del Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

TITOLO II

INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 43.

Strumenti di intervento

1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati, agevola l'accesso al credito alle imprese artigiane.

2. A questo fine, gli strumenti di intervento della Regione comprendono:

a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), integrati da un *bonus una tantum* per l'assunzione di nuovo personale e da un contributo *una tantum* a fondo perduto per operazioni della specie garantite da un confido;

b) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi;


c) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti o ottenuti i contributi di cui alla lett. a).

3. I contributi di cui al comma 2 lettera a) sono disposti a favore dell'Artigianacassa S.p.a. secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigianacassa S.p.a.

4. I contributi di cui al comma 2 lett. a), nel caso di cessazione dell'operatività delle convenzioni in essere tra Regione Abruzzo e Artigianacassa S.p.a., sono disposti in favore di società o enti strumentali regionali.

5. I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dai confidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate, sono concessi nella misura forfettaria del 7% dell'importo delle operazioni stesse, nella misura massima di € 15.000,00.

6. I contributi in conto canoni di locazione finanziaria, finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane, sono concessi, forfettariamente e in un'unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nella misura massima di € 10.000,00.



Art. 44.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziarie di cui all'art. 43, comma 2, lett. a);

c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d) tipologie di spese ammissibili;

e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f) obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all'art. 43, comma 2, lett. a).

Art. 45.

Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa

1. Il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, per la durata prevista dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

a) Presidente, designato nella persona dell'Assessore con delega all'artigianato;

b) quattro componenti nominati su indicazione delle Associazioni di categoria artigiane.

3. Nessuna indennità o gettone di presenza viene corrisposta ai componenti il Comitato.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE PROMOSSE E REALIZZATE DALLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE

Art. 46.

Contributi alle Associazioni di categoria artigiane

1. La Giunta regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti.

2. I contributi sono liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

PARTE QUARTA

INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE ED ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ALTRE INFRASTRUTTURE NELLE AREE ARTIGIANALI E ARTIGIANALI/INDUSTRIALI AL FINE DI FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI

TITOLO I

CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE
ARTIGIANALI E ARTIGIANALI/INDUSTRIALI

Art. 47.

*Interventi a servizio delle aree artigianali
e artigianali/industriali*

1. La Giunta regionale, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in conto capitale quale cofinanziamento per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree attrezzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 48. Tali contributi sono conferiti ai Comuni e alle Comunità Montane, ai Distretti Industriali, alle Filiere, ai Clusters ed ai Consorzi di imprese artigiane.

2. La Giunta regionale può individuare altri beneficiari dei contributi del presente articolo in soggetti o enti di cui a specifiche normative o provvedimenti di settore.

3. Le aree oggetto dell'intervento sono acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.

4. Le aree artigianali o industriali debbono essere già parzialmente urbanizzate e fruite al momento della richiesta di contributo da parte degli Enti aventi diritto.

5. Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167) e successive modificazioni e integrazioni.

6. È consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all'esterno dell'area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

Art. 48.

Opere ammesse ai contributi

1. I soggetti di cui all'art. 47 comma 1 possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:

a) completamento della costruzione e ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione ad imprese artigiane singole o associate a condizione che il capannone sia già esistente e si tratti di intervento definitivo atto a rendere il capannone stesso fruibile. L'erogazione dei contributi per la ristrutturazione di tali immobili è subordinata alla condizione che la ristrutturazione riguardi capannoni di proprietà dei soggetti previsti all'art. 47, comma 1;


b) costruzione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione esclusivamente ad imprese artigiane singole o associate;

c) completamento delle opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali e artigianali/industriali;

d) realizzazione, completamento, adeguamento e ampliamento di depuratori a servizio dell'area artigianale e artigianale/industriale;

e) realizzazione di reti telematiche - fibre ottiche, banda larga, e altre - finalizzate alla informatizzazione ed adeguamento tecnologico delle aziende insediate o da insediare;

f) eventuali ulteriori tipologie di spese annualmente definite con proprio atto dalla Giunta regionale.



Art. 49.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;
- c) approvazione dei progetti finanziabili e termini di presentazione dei progetti esecutivi;
- d) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
- e) condizioni per l'eventuale proroga dei termini;
- f) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- g) utilizzazione di eventuali economie finali;
- h) controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo;
- i) restituzione dei contributi.

2. La Giunta regionale può stabilire altresì l'ambito o gli ambiti territoriali sui quali indirizzare i finanziamenti.

PARTE QUINTA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA OSSERVATORIO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

TITOLO I

ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

Art. 50.

Finalità

1. La Regione Abruzzo tutela e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai luoghi di origine.

2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;
- b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle suddette lavorazioni;
- c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura oggetto della presente legge.

Art. 51.

ConSORZI di tutela

1. La Regione Abruzzo si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, dei Consorzi di tutela promossi dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane, allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni.

2. I Consorzi sono costituiti da imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.

3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti con proprio atto dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale riconosce con proprio atto i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

- a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;
- b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;
- c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta, nonché dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempimento rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte della competente struttura della Giunta regionale, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi.

Art. 52.

Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e regolamenti d'uso

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati, all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane «artistiche», «tipiche», «tradizionali», «della panificazione tipica abruzzese», e «dell'abbigliamento su misura». Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione, se «artistica», «tipica», «tradizionale», «della panificazione tipica abruzzese», o «dell'abbigliamento su misura», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il regolamento d'uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il regolamento d'uso è approvato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione sul BURA.


Art. 53.

Maestro artigiano

1. L'attestato di maestro artigiano è attribuito con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per l'artigianato, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;
- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;



c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione ai sensi degli articoli 24 e seguenti della presente legge, rispettivamente portati alla qualificazione.

3. I Consorzi di Tutela, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

TITOLO II

OSSERVATORIO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 54.

Osservatorio regionale per l'artigianato

1. È istituito presso la Direzione Sviluppo Economico della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per l'artigianato. L'Osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) l'Assessore preposto allo Sviluppo Economico o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dalle associazioni artigiane di categoria;

c) il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato o suo delegato;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione Provinciale.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Sviluppo dell'artigianato.

3. Nessun compenso e nessun rimborso spese sono dovuti ai componenti dell'Osservatorio regionale per l'Artigianato.

4. L'Osservatorio regionale per l'artigianato, quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, ha funzioni di indirizzo programmatico dell'artigianato sul territorio e monitora la presenza dell'insediamento di nuove attività e le loro opportunità di sviluppo.

5. L'Osservatorio regionale sull'artigianato svolge le seguenti attività di promozione e sviluppo della categoria artigiana:

a) esprimere parere, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ad iniziative in materia di artigianato;

b) esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato di bottega scuola;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai progetti presentati ai sensi degli artt. 28 e 29, e per le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), anche nella successiva fase di attuazione e rendicontazione;

d) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese associate;

e) promuovere e coordinare l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercato.

6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui alla Parte Quinta Titolo I, l'Osservatorio regionale per l'artigianato svolge i seguenti compiti in ordine alla proposizione di:

a) disciplinari di produzione;

b) istituzione del contrassegno di origine e qualità, forma e caratteristiche tecniche ed estetiche del medesimo e del connesso regolamento d'uso;

c) concessione e revoca del «contrassegno di origine»;

d) concessione dell'attestato di maestro artigiano;

e) iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche.

7. L'Osservatorio regionale per l'artigianato trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale, nonché dati ed informazioni sull'attività svolta.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 55.

Centri di Assistenza Tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni artigiane di categoria.

3. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l'eventuale accreditamento.

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 56.

Abrogazioni

1. La legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. La legge regionale 20 novembre 1986, n. 67 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico) è abrogata.

Art. 57.

Clausola valutativa

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l'Assemblea legislativa con le modalità all'uopo previste dallo Statuto valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;


b) quali effetti abbia prodotto l'abolizione dell'albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica;

c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.

Art. 58.

Clausola di sospensione dell'efficacia

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Comunità Europea nel rispetto dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato CE. Agli stessi viene data attuazione solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione dell'Unione Europea.



<p style="text-align: center;">Art. 59.</p> <p style="text-align: center;"><i>Norma transitoria</i></p> <p>1. La legge regionale n. 60/96 continua a trovare applicazione per i procedimenti già avviati, in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 60.</p> <p style="text-align: center;"><i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Gli interventi di cui alla presente legge sono annualmente finanziati, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto, con legge di bilancio regionale, nell'ambito della U.P.B. 007 sul capitolo di spesa 232429 codice 08.02.013, ridenominato «Interventi a favore del settore artigianato».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Abruzzo.</p> <p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.</p> <p style="text-align: center;">L'Aquila, 30 ottobre 2009</p> <p style="text-align: center;">CHIODI</p> <p>10R1043</p>
---	---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-031) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 2,00

